*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 132° — Numero 163**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 13 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## CIRCOLARI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 maggio 1991, n. 204.

**Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;

Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/90 del 7 maggio 1990;

Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2079/90 del 20 luglio 1990;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-*quater*;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni sia che non commercializzi prodotti lattieri o che li commercializzi entro i limiti quantitativi prescritti dalla normativa comunitaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rende necessaria una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;

Considerata la necessità di predisporre dei controlli *in loco* per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;

Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 e successive modifiche ed in particolare di disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/308 del 25 gennaio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il produttore, così come definito dall'art. 5, par. 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione «premi», deve presentare domanda in carta semplice, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta, a seconda che intenda avvalersi del disposto dell'art. 2 o dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80 summenzionato, sulla base dei fac-simili allegati 1 o 2, che fanno parte integrante del presente regolamento, con l'indicazione dello *status* giuridico dal medesimo rivestito di produttore singolo o di produttore associato.

2. Per le domande presentate ai sensi dell'art. 2-*bis* del predetto regolamento CEE n. 1357/80 il premio può essere corrisposto per non più di dieci capi per azienda.

Art. 2.

1. Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati «organismi di controllo», nelle cui circoscrizioni è allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.

2. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una solo volta nel corso del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, complete degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di più circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.

Art. 3.

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 1357/80.

2. Qualora il richiedente i premi si avvalga del disposto di cui all'art. 5, par. 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, deve avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione nei quali deve figurare la razza del toro utilizzato.

Art. 4.

1. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto ad istituire un registro di stalla, nel quale dovrà essere annotato, ai fini del controllo, ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare:

*a)* data di nascita;

*b)* razza di appartenenza;

*c)* marca di identificazione applicata, tipo e numero;

*d)* data dell'ultima fecondazione e toro utilizzato;

*e)* eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.

Art. 5.

1. Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare:

*A)* Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 1:

1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 e all'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1244/82;

2) detengano nell'azienda, così come definita dall'art. 5, par. 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente art. 3;

3) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera *c)* del punto A possono beneficiare dei premi se la domanda è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il produttore rinuncia, per il periodo di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda, ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.

*B)* Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 2:

1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80;

2) detengano nell'azienda vacche delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 unitamente a quelle per le quali è stato richiesto il premio, senza aver provveduto alla identificazione di queste ultime al momento della presentazione della domanda;

3) non indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

Art. 6.

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.

2. Nel caso in cui le domande siano presentate sulla base del fac-simile allegato 1, l'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.

3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni:

*a)* sigla della provincia interessata;

*b)* numero progressivo con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartirà dal numero 1 seguito da una lettera dell'alfabeto.

4. Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello già identificato ai sensi del precedente comma 2, o mediante altre marche auricolari ritenute idonee da parte degli organismi di controllo, è sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.

5. Nel caso in cui le domande vengano presentate sulla base del fac-simile allegato 2, il bestiame per il quale è richiesto il premio, deve risultare già identificato al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo deve annotare su apposito registro e in maniera distinta, secondo il tipo di domanda di cui all'art. 1, i dati anagrafici nonché la partita I.V.A. o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda, pervenuta sulla base del fac-simile allegato 1, i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovrà darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, paragrafo 2.

Art. 8.

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo comunicano all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il numero delle vacche per le quali sono state accettate le domande per l'ottenimento dei premi.

Art. 9.

1. Entro il termine improrogabile di centoventi giorni della scadenza della data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in triplice copia:

*a)* gli elenchi delle domande definite, con atto di liquidazione compilato secondo lo schema degli allegati 3 e 4;

*b)* l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 5.

2. Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente lettera *a)*, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 1244/82.

Art. 10.

1. Nel corso dei sei mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 e all'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

2. I controlli amministrativi dovranno riguardare la verifica e il confronto:

*a)* dell'elenco dei produttori che hanno richiesto il premio con l'elenco di coloro che detengono un quantitativo di riferimento a norma dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

*b)* per coloro che hanno presentato domanda sulla base del fac-simile allegato 1, che non sia stata effettuata alcuna consegna di latte;

*c)* per coloro che hanno presentato domanda sulla base del fac-simile allegato 2, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero della vacche da latte dichiarate in domanda, in base alla resa media lattiera di cui in allegato al regolamento CEE n. 1244/82, o ad altro documento ufficiale che certifichi la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.

3. I controlli di cui al precedente paragrafo 2 dovranno essere espletati per almeno il 10% delle domande di cui alla lettera *b)* e sulla totalità di quelle di cui alla lettera *c)* secondo le indicazioni di seguito riportate:

*a)* per i produttori non associati all'UNALAT, mediante verifica dell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1990;

*b)* per i produttori associati all'UNALAT, mediante riscontro presso l'associazione dei produttori a cui appartiene il richiedente il premio.

4. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare un numero non inferiore al 10% del numero dei richiedenti all'anno. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.

5. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare e dettagliato verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 11.

1. Se nel corso del periodo minimo di detenzione previsto all'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 1357/80, il numero degli animali per i quali sono stati richiesti i premi sia diminuito per causa di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente deve informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalità il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.

2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali è stata inoltrata la domanda per l'ottenimento dei premi. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto a beneficiare dei premi.

Art. 12.

1. Gli organismi di controllo, ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili ai premi rispetto a quello per i quali è stata presentata domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

2. L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsità della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 13.

1. Ove nell'azienda se ne presenti la necessità, si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purché non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80.

2. Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.

Art. 14.

1. Entro il 15 marzo di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda, per le quali sono stati erogati i premi.

Art. 15.

1. Al fine di poter espletare le opportune verifiche, l'A.I.M.A. provvederà ad istituire un'anagrafe dei produttori richiedenti i premi sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi dell'art. 7.

Art. 16.

1. L'A.I.M.A. è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 17.

1. A decorrere dal 4 aprile 1991 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 marzo 1990 è abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1990 al 31 gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1991

*Il Ministro:* GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1991*
*Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 141*

---

ALLEGATO 1
(articoli 1, 5, 6 e 10)

Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80

Il sottoscritto ..................
partita Iva .................. codice fiscale .................. (1)
nato a .................. il ..................
residente nel comune di ..................
via (o località) ..................
nella sua qualità di (2) ..................
dell'azienda (3) ..................
sita nel territorio del comune di ..................
contrada (o località) .................. di Ha ..................
chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n. .......... vacche nutrici di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80.

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento CEE n. 1357/80;

2) che, ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:
Ha .................. coltivati a ..................
Ha .................. coltivati a ..................

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha .................. appartenenti ..................;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:
vacche nutrici n. ..................;
vacche da latte n. ..................;
vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ..................;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ..................;
maschi adulti n. ..................;

5) che le vacche nutrici saranno o sono identificate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale .................. e gli elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce;

6) di non essere titolare dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68; ovvero di rinunciare per un periodo di dodici mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte, giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e delle disposizioni nazionali;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate;

10) di aver provveduto all'incrocio di n. .............. vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi.

Il sottoscritto s'impegna:

1) a non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi;

3) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto i premi;

4) a comunicare entro i termini prescritti al .......... (4) .......... l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

5) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. ..................

6) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

*Modello di individuazione delle vacche nutrici*

| Riservato all'allevatore | | | Riservato organo di controllo |
|---|---|---|---|
| N. | Data nascita | Marca di identificazione | Marca di identificazione |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

*Firma autenticata*

.........................................................

(1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale.

(2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le società cooperative.

(4) Indicare l'organismo di controllo competente.

ALLEGATO 2
(articoli 1, 5, 6 e 10)

Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80

Il sottoscritto..........................................................................
partita IVA...................... codice fiscale ...................................... (1)
nato a ............................................................ il ...........................
residente nel comune di.........................................................................
via (o località)..........................................................................
nella sua qualità di (2)..........................................................................
dell'azienda (3)..........................................................................
sita nel territorio del comune di ..........................................................
contrada (o località)................................ di Ha ...................................
chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n. ........... vacche nutrici di cui all'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80 (4).

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento CEE n. 1357/80;

2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha ......................... coltivati a .......................
Ha ......................... coltivati a .......................

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha .................. appartenenti ..........................................................................;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. ................................;
vacche da latte n. ..............................;
vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ..............................;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ............................;
maschi adulti n..................................;

5) che le vacche nutrici sono state identificate ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali e gli elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce;

6) di essere titolare del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 pari a ..... kg di latte stabilito all'inizio del rispettivo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

7) di ottenere o di avere ottenuto il predetto quantitativo di riferimento da n.......... vacche da latte delle seguenti razze............. ....................................;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e delle disposizioni nazionali;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate;

10) di aver provveduto all'incrocio di n. ............... vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi;

11) (per i produttori associati all'UNALAT) di far parte della seguente associazione di produttori..................................................

Il sottoscritto s'impegna:

1) a destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

2) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguali a quello per il quale ha chiesto i premi;

3) a comunicare entro i termini prescritti al ........... (5) ............ l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

4) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. ......................

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui al regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

*Modello di individuazione delle vacche nutrici*

| Riservato all'allevatore | | | Riservato organo di controllo |
|---|---|---|---|
| N. | Data nascita | Marca di identificazione | Marca di identificazione |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

*Firma autenticata*

.........................................................

(1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale.

(2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le società cooperative.

(4) Il numero dei capi per i quali si richiede il premio non può essere superiore a 10.

(5) Indicare l'organismo di controllo competente.

ALLEGATO 3

## SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 1357/80

Campagna ..................................................

Regione........................................................ Provincia.................................................... Ufficio ........................................................

Elenco n. ...........................

Corresponsione del premio e del premio complementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e previe verifiche di cui al regolamento CEE n. 1244/82 e al decreto ministeriale........................................................................

Importo unitario del premio ECU .......... ........................................ ........................... pari a L. .................. ...................................

Importo unitario premio complementare ECU.......................................................... pari a L. ...................................................

| Numero d'ordine dell'elenco (1) | Numero e sigla della domanda | Cognome e nome del produttore | Partita IVA o codice fiscale | Luogo e data di nascita | Indirizzo<br>Via e numero c.a.p. Comune | Numero vacche *nutrici* | Importo pagabile per il premio dall'istituto bancario incaricato in lire (2) | Importo pagabile per il premio complementare dall'istituto bancario in lire (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

*N.B.* — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numeero dei premi liquidati con l elenco stesso, l importo globale dei premi, il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri .................. fogli costituenti l'elenco;

Effettuate le verifiche di cui al regolamento CEE n. 1244/82 e al decreto ministeriale.................................................................................. si liquidano gli importi specificati nelle colonne 8 e 9 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. ............................ per il premio e di L. ...................... per il premio complementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 7.

Timbro

*Il direttore dell'ufficio*

Data, .......................................

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2-*BIS* DEL REGOLAMENTO CEE N. 1357/80

Campagna ..................................................

Regione.................................................. Provincia.................................................. Ufficio ..................................................

Elenco n. ..................

Corresponsione del premio e del premio complementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e previe verifiche di cui al regolamento CEE n. 1244/82 e al decreto ministeriale..................................................

Importo unitario del premio ECU.................................................. pari a L. ..................................................

Importo unitario premio complementare ECU.................................................. pari a L. ..................................................

| Numero d'ordine dell'elenco (1) | Numero e sigla della domanda | Cognome e nome del produttore | Partita IVA o codice fiscale | Luogo e data di nascita | Indirizzo<br>Via e numero c.a.p. Comune | Numero vacche nutrici fino a dieci | Importo pagabile per il premio dall'istituto bancario incaricato in lire (2) | Importo pagabile per il premio complementare dall'istituto bancario in lire (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

*N.B.* — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi, il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri .................. fogli costituenti l'elenco;

Effettuate le verifiche di cui al regolamento CEE n. 1244/82 e al decreto ministeriale.................................................. si liquidano gli importi specificati nelle colonne 8 e 9 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. ........................ per il premio e di L. ........................ per il premio complementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 7.

Timbro

*Il direttore dell'ufficio*

Data, .......................... ..................................................

ALLEGATO 5

## SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE ACCOLTE

Regione ..........................................

| Vacche per le quali è stato posto in liquidazione il premio (riepilogo degli allegati) n. 3 e n. 4 | Azienda e vacche escluse dalla concessione del premio | |
|---|---|---|
| .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota alle premesse:*

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1:*

— Il produttore è così definito dall'art. 5 del regolamento CEE n. 1357/80: «l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina».

— L'art. 2 del regolamento CEE summenzionato così recita: «Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorità competente che non abbia consegnato né latte né prodotti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di non consegnare né latte né prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere nella sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quello per le quali il beneficio del premio è concesso. Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda, dal produttore al consumatore, non impedisce di poter beneficiare del premio».

— L'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80 sancisce:

comma 1: «In deroga all'art. 2, i produttori di latte con un quantitativo di riferimento individuale reale disponibile di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 che, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87, è inferiore o uguale a 60.000 chilogrammi per il periodo di dodici mesi in cui è presentata la domanda di premio, possono beneficiare del premio per le vacche nutrici da essi detenute. In questo caso il premio è limitato a dieci vacche nutrici per azienda. L'appartenenza delle vacche alla mandria di vacche nutrici oppure alla mandria di vacche da latte è *verificata, in* particolare, in base al summenzionato quantitativo di riferimento del beneficiario e ad una resa lattiera media che sarà fissata secondo la procedura prevista all'art. 6»;

comma 2: «In tal caso, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di detenere nell'azienda, per la durata minima di sei mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno pari a quello per il quale è stato domandato il premio. Inoltre, gli animali che sono oggetto di una domanda di premio a norma del presente articolo devono recare una individuazione individuale; quest'ultima è iscritta su un registro particolare detenuto dall'allevatore nonché nelle domande di premio».

*Nota all'art. 2:*

— L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita: «le domande di premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici sono depositate presso l'autorità competente designata per ogni Stato membro, dal 15 giugno al 31 gennaio di ogni anno per le vacche nutrici detenute dal giorno della presentazione della domanda».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1357/80 così recita:

comma 1: «Vacca nutrice: una vacca, o una giovenca gravida di sostituzione, di cui all'art. 2, appartenente a una delle razze ad orientamento di produzione di carne o nata da un incrocio con una di queste razze e facente parte di una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne ed il cui detentore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari»;

comma 2: «Ai sensi del presente regolamento, non si considerano vacche appartenenti a una razza ad orientamento di produzione di carne le vacche di razza pura appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato»;

comma 3: «Il premio può tuttavia essere concesso per le vacche appartenenti alle razze indicate nell'allegato, o nate da un incrocio fra tali razze, se sono incrociate con tori di razza ad orientamento di produzione di carne e se appartengono a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e se il loro detentore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari».

*Note all'art. 5:*

— L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita:

«La ricevibilità della domanda è subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, oppure dall'art. 2-*bis*, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonché alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulti che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato».

— Nel quadro del regime di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, in conformità all'art. 5, punto 4, del suddetto regolamento, il richiedente deve dichiarare che:

- la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita è destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;

- qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;

- che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore;

- che il latte proveniente dalla sua azienda non è destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

— Nel quadro del regime di cui all'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80, in conformità all'art. 5, punto 4, del suddetto regolamento, va dichiarato che:

- la mandria di vacche nutrici presente nell'azienda è destinata all'allevamento nell'azienda dei vitelli per la produzione di carne;

- qualora tra le vacche nutrici siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultanti da un incrocio tra tali razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;

il proprio quantitativo di riferimento di latte a norma dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1357/80, quale è stato stabilito all'inizio del rispettivo regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

s'impegna a tenere il registro di cui al paragrafo 5, lettera *b*).

*Nota all'art. 9:*

— L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita: «L'importo fissato dall'articolo 3 del regolamento CEE n. 1357/80 nonché quello fissato dall'art. 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1199/82 sono pagati entro i venti mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1».

**91G0245**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1991.

**Ulteriore prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune specialità medicinali escluse dal Prontuario terapeutico.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali in data 9 marzo 1991 con i quali sono state collocate in classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le seguenti specialità medicinali, nelle preparazioni e confezioni sottospecificate:

*Brunac* - Bruschettini
collirio 5% ml 5

*K. Flebo* - Sclavo
5 fiale ml 10 (1 mEq/ml)
5 fiale ml 10 (3 mEq/ml)

*Liparoid 60* - Guidotti
50 confetti 60 L.R.U.

*Oxandrolone* - SPA
30 compresse

*Prostigmina* - Roche
im 6 fiale ml 1 0,5 mg
24 compresse mg 15

*Siero antiofidico* - Sclavo
1 fiala ml 10
1 fiala ml 10 con siringa

*Talofen* - Pierrel
25 compresse mg 25
6 fiale mg 50 im e iv
gocce ml 30

Considerato che la mancata tempestiva conoscenza da parte dei farmacisti del contenuto dei provvedimenti richiamati può aver portato alla ulteriore cessione dei farmaci predetti in regime di Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali richiamati nelle premesse, il termine dell'8 aprile 1991 previsto come ultimo giorno per la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle sottoindicate specialità medicinali deve intendersi differito al giorno 8 maggio 1991, fermo restando il prezzo di vendita al pubblico indicato a fianco di ciascuna confezione.

| Specialità | Modalità di prescrizione | Prezzo | Numero di codice |
|---|---|---|---|
| *Brunac* - Bruschettini | | | |
| collirio 5% ml 5 | B40 | 3.480 | 024593016 |
| *K. Flebo* - Sclavo | | | |
| 5 fiale ml 10 (1 mEq/ml) | B40 | 4.685 | 019311012 |
| 5 fiale ml 10 (3 mEq/ml) | B40 | 5.045 | 019311924 |
| *Liparoid 60* - Guidotti | | | |
| 50 confetti 60 L.R.U. | B40 | 18.725 | 021868031 |
| *Oxandrolone* - SPA | | | |
| 30 compresse | B40 | 4.570 | 023127020 |
| *Prostigmina* - Roche | | | |
| im 6 fiale ml 1 0,5 mg | A | 3.695 | 005277013 |
| 24 compresse mg 15 | A | 3.440 | 005277025 |
| *Siero antiofidico* - Sclavo | | | |
| 1 fiala ml 10 | MB40 | 8.300 | 004410015 |
| 1 fiala ml 10 con siringa | MB40 | 8.650 | 004410027 |
| *Talofen* - Pierrel | | | |
| 25 compresse mg 25 | RB40 | 3.620 | 012611051 |
| 6 fiale mg 50 im e iv | RB40 | 4.065 | 012611063 |
| gocce ml 30 | RB40 | 2.955 | 012611087 |

Roma, 4 luglio 1991

*Il Ministro:* DE LORENZO

**91A3123**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Palaghiaccio Riccione S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Vista la sentenza n. 411/91 del 16 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti - ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Palaghiaccio Riccione S.r.l.», con sede in Milano, via Leopardi, 1, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Palaghiaccio Riccione S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Palaghiaccio Riccione S.r.l.», con sede in Milano, via Leopardi, 1, costituita in Lodi con atto notaio dott. Pignatti Gaetano in data 12 giugno 1980, rep. n. 19877/118918, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 195711, volume 5514, fascicolo 11, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3139

DECRETO 5 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «La Torre S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 233/1986, la soc. «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Vista la sentenza n. 617/91 del 7 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «La Torre S.r.l.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto controllata e sottoposta alla stessa direzione della soc. «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b) e c)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «La Torre S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «La Torre S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, costituita in Trezzo sull'Adda con atto notaio dott. Luciano Amato in data 18 marzo 1983, rep. n. 8327/551 iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 258101, volume 6744, fascicolo 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3138

DECRETO 8 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziative assicurative S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 233/1986, la soc. «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.», con sede in Milano;

Vista la sentenza n. 378/91 del 7 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Iniziative Assicurative S.r.l.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — in quanto controllata e sottoposta alla stessa direzione della soc. «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Iniziative Assicurative S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Iniziative Assicurative S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, costituita in Milano con atto notaio dott. Giovan Giuseppe Cortese in data 20 giugno 1985, rep. n. 36614/3982 iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 247938, volume 6540, fascicolo 38, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3140

---

DECRETO 8 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Aquacultura S. Teodoro S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1990, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, ai sensi del già citato decreto-legge n. 233/1986, la soc. «Fi.G.Ima Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.», con sede in Milano e nel contempo è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori ed il comitato di sorveglianza;

Vista la sentenza n. 613/91 del 7 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Aquacultura S. Teodoro S.r.l.», con sede in Milano, via Leopardi, 1, e l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — in quanto controllata e sottoposta alla stessa direzione della «Fi.G.Ima - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Aquacultura S. Teodoro S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Aquacultura S. Teodoro S.r.l.», con sede in Milano, via Leopardi, 1, costituita in Milano con atto notaio dott. G.G. Cortese in data 13 gennaio 1983, rep. n. 28100/2898, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 220841, volume n. 6018, fascicolo 41, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3141

DECRETO 8 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 233/86, la società «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.», con sede in Milano;

Vista la sentenza n. 377/91 del 7 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — in quanto controllata e sottoposta alla stessa direzione della società «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, costituita in Milano con atto notaio dott. Riccardo Todeschini in data 28 luglio 1980, rep. n. 49310/4484 iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 196542, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3142

DECRETO 8 luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Turimfin S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 233/86, la società «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.», con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Vista la sentenza n. 376/91 del 7 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Turimfin S.r.l.», con sede in Milano, corso Europa n. 12, e l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — in quanto direttamente controllata dalla «Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.Im S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Turimfin S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Turimfin S.r.l.», con sede in Milano, corso Europa n. 12 — costituita in Milano con atto notaio dott. Folco Schiavo in data 28 giugno 1983, rep. n. 73657/706 iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 226625, volume 6134, fascicolo 25 — è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;
avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;
prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;
dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;
dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A3143

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1991.

**Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissàta nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato, con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1991, è pari al 13,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1991, è pari al 13,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1991, è pari al 14 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

*Il Ministro:* CARLI

91A3105

DECRETO 28 giugno 1991.

**Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 gennaio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991, con il quale è stato determinato nella misura del 13,47 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1991-14 gennaio 1992 è pari al 13,42 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,42 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1991-14 gennaio 1992, è pari al 13,92 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

*Il Ministro:* CARLI

91A3106

DECRETO 10 luglio 1991.

**Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1991, con il quale è stato fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia, a parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato, ha fatto presente che il costo della provvista per le operazioni di mutuo agli enti locali di cui ai decreti-legge n. 318/86 e n. 359/87 è pari al 12,30%, anziché al 12,60%, e che il parametro di cui al decreto-legge n. 66/89, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 28 giugno 1989, risulta pari al 12,25%, anziché al 12,55%;

Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale del 28 giugno 1991;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 318119 del 28 giugno 1991, citato in premessa, è così sostituito:

«Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

*a)* al 12,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

*b)* al 12,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

*c)* al 12,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

*d)* al 12,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

*Il Ministro*: CARLI

91A3177

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 giugno 1991.

**Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale (legge finanziaria 1988).**

### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 26267/88/GAB. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Lombardia in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 36432 del 26 settembre 1988, ha trasmesso i progetti da finanziare e la nota n. 191/89 Segr. del 3 aprile 1989 con la quale la regione ha inviato l'elenco unitario definitivo dei progetti prioritari;

Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1989 con il quale è stata autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di un mutuo di lire 1.890 milioni per la realizzazione del progetto del Consorzio Merate (Como) relativo alla costruzione delle condotte adduttrici dell'acquedotto consortile dalla centrale «Ceppo» ai serbatoi, corrispondente al 90% del costo complessivo dell'intervento (L. 2.100.000);

Vista la nota n. 8675/90/GAB. del 6 gennaio 1990 con la quale il presidente della giunta regionale ha comunicato che il citato intervento del Consorzio Merate (Como) era stato finanziato per l'intero importo di lire 2.100 milioni dal Ministero dell'ambiente con decreto ministriale 14 luglio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 suppl. ord. del 26 ottobre 1989, ed ha, pertanto, richiesto in sostituzione di ammettere al finanziamento della Cassa depositi e prestiti i progetti del Consorzio acquedotto Oltrepò Pavese e del comune di Serle, che figurano rispettivamente ai posti n. 23 e n. 24 del citato elenco unitario definitivo degli interventi prioritari, essendo i progetti inseriti ai posti n. 21 e n. 22 di detto elenco di priorità già finanziati con il «piano atrazina» di cui al decreto-legge n. 388 del 6 dicembre 1989;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 22 maggio 1989 per tenere conto delle variazioni richieste dalla regione Lombardia con la succitata nota;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui progetti dei quali è stata richiesta l'ammissione a finanziamento, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati, in sostituzione di quello del Consorzio Merate (Como) relativo alla costruzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto consortile dalla

centrale «Ceppo» ai serbatoi, già autorizzato per l'importo di lire 1.890 milioni con decreto ministeriale 22 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1989:

| Denominazione dell'intervento | Importo da finanziare (Lire × 1000) |
|---|---|
| — | — |
| 1) Consorzio acquedotto Oltrepo Pavese - Riduzione perdite acqua con rifacimento linea Valverde dalle sorgenti Rio Torbida | 1.482.300 |
| 2) Comune di Serle (Brescia) - Opere di costruzione e potenziamento dell'acquedotto civile comunale | 1.340.100 |

Roma, 20 giugno 1991

*Il Ministro:* PRANDINI

91A3124

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio nazionale cooperative agricole ed ortofrutticole - Soc. cooperativa a r.l. - Unicoop», già «Consorzio cooperative agricole Terra di lavoro - Soc. coop.va a r.l., della provincia di Caserta», in Avellino, e nomina dei commissari liquidatori.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 26 marzo 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio nazionale cooperative agricole ed ortofrutticole - Soc. cooperativa a r.l. - Unicoop», già «Consorzio cooperative agricole Terra di lavoro - Soc. coop.va a r.l. della provincia di Caserta», con sede in Avellino, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La cooperativa agricola «Consorzio nazionale cooperative agricole ed ortofrutticole - Soc. cooperativa a r.l. - Unicoop» già «Consorzio cooperative agricole Terra di Lavoro - Soc. coop.va a r.l. della provincia di Caserta», con sede in Avellino, in liquidazione, costituita per rogito notaio Onofrio Di Caprio, rep. n. 58471/2713 in data 12 dicembre 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Buco avv. Francesco, nato il 4 dicembre 1957, residente in S. M. Capua Vetere, via P. Fratta n. 60;

Maiolica avv. Leonardo, nato l'11 marzo 1952, residente in Trentola Ducenta, piazza Giovanni Paolo II (Caserta);

Campese dott. Bruno, nato il 1° maggio 1936, residente in Largo Torretta, 18, Napoli,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

*Il Ministro:* MARINI

91A3159

DECRETO 1° luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio» - siglabile «C.A.F. S.r.l.», con sede in Torino, delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio» - siglabile «C.A.F. S.r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Sbarrato Giuseppe in data
9 ottobre 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Raffaele Scalabrino, via I. Petitti, 27, Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

*Il Ministro:* MARINI

91A3156

DECRETO 1° luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile Atlantide a r.l.», in Agrate Brianza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 settembre 1990 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edile Atlantide a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile Atlantide a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), costituita per rogito notaio Mario Insinga in data 20 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Sibio, via Giardino, 4, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

*Il Ministro:* MARINI

**91A3157**

DECRETO 1° luglio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia spazio ambiente - Soc. coop.va a r.l.», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 gennaio 1991 con la quale il tribunale di Ancona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia spazio ambiente - Soc. coop.va a r.l.» con sede in Jesi (Ancona), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia spazio ambiente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), in liquidazione, costituita per rogito notaio Sandro Scoccianti in data 23 settembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Scoponi, via M. della Resistenza, 7, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

*Il Ministro:* MARINI

**91A3158**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*bis*, lettera *a)*, inserendo per la facoltà di economia e commercio la scuola diretta a fini speciali in «tecnici dell'amministrazione aziendale» e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolo relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la propria nota n. 24827 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta dell'11 aprile 1990 favorevole alla messa a statuto e all'attivazione della scuola diretta a fini speciali in questione;

Vista la nota ministeriale n. 2021 del 2 giugno 1990 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di economia e commercio è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali in «tecnici dell'amministrazione aziendale».

Art. 2.

Dopo l'art. 255 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in «tecnici dell'amministrazione aziendale»:

Art. 256 *(Scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale)*.

*A)* È istituita presso l'Università degli studi di Ancona una scuola diretta a fini speciali per «tecnici dell'amministrazione aziendale» (presso l'Università di Ancona).

La scuola ha il compito di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie di gestione, di organizzazione e di controllo proprie delle funzioni operative aziendali nei vari ambiti settoriali della produzione originaria, dell'industria, della distribuzione, degli enti pubblici e dei servizi.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico dell'amministrazione aziendale».

*B)* Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, scritta e parlata.

*C)* Il corso di studi ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede quattrocentosedici ore di insegnamento e trecentottantaquattro ore di attività pratiche guidate, per un totale di ottocento ore annue.

*D)* In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero di iscritti fino ad un massimo di trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

*E)* Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio, alla quale afferiscono gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

*F)* Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

*1° Anno:*

I semestre: matematica generale, istituzioni di economia politica, istituzioni di diritto privato, contabilità aziendale, storia economica, lingua inglese (*);

II semestre: statistica aziendale, economia dei settori industriali, diritto dell'impresa, gestione aziendale, elementi di informatica e sistemi informativi aziendali, lingua inglese (*).

*2° Anno:*

A scelta dello studente l'insegnamento annuale di una delle due seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua tedesca.

I semestre - le prime tre materie di un preciso indirizzo, scelto dall'allievo tra i seguenti:

*a)* indirizzo bancario: economia monetaria e creditizia, finanziamenti di azienda, organizzazione del lavoro;

*b)* indirizzo industriale: organizzazione del lavoro, finanziamenti di azienda, legislazione del lavoro e problemi sindacali;

*c)* indirizzo commerciale: economia e tecnica delle aziende mercantili, diritto commerciale, organizzazione del lavoro;

*d)* indirizzo agrario: economia dell'azienda agraria, finanziamenti di azienda, organizzazione del lavoro;

*e)* indirizzo turistico: economia e politica del turismo, economia e tecnica delle aziende alberghiere, organizzazione del lavoro;

*f)* indirizzo professionale: diritto societario, finanziamenti di azienda, programmazione e controllo.

II semestre - le altre tre materie:

*a)* indirizzo bancario: costi e ricavi bancari, tecnica bancaria dei crediti, legislazione bancaria;

*b)* indirizzo industriale: contabilità industriale, organizzazione e gestione della produzione, tecnica e politiche di vendita;

*c)* indirizzo commerciale: tecnica e politiche di vendita, analisi e contabilità dei costi, tecnica del commercio internazionale;

*d)* indirizzo agrario: tecnica commerciale dei prodotti agricoli, analisi e contabilità dei costi, diritto agrario;

*e)* indirizzo turistico: la seconda lingua straniera, tecnica e politiche di vendita, legislazione turistica;

*f)* indirizzo professionale: legislazione del lavoro e problemi sindacali, diritto tributario, tecnica della revisione aziendale.

---

(*) L'insegnamento annuale della lingua inglese è obbligatorio, perché tale insegnamento è ritenuto indispensabile per la formazione culturale-professionale dei «tecnici dell'amministrazione aziendale».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Tutti gli insegnamenti sono propri della scuola; gli insegnamenti impartiti afferiscono alla facoltà di economia e commercio.

*G)* L'attività pratica comporta esercitazioni scritte e orali, applicazione delle problematiche generali a specifici casi concreti, lavori di gruppo, nonché l'utilizzo di strumenti ed attrezzature informatiche ed audiovisive.

*H)* Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in uno stage da svolgersi presso aziende, o enti pubblici ed enti privati.

*I)* La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami nelle discipline impartite si svolgono alla fine dei corsi semestrali o annuali e consistono in un colloquio sui temi trattati nelle ore di insegnamento e di attività pratiche. Sono previste le seguenti tre sessioni di esame nell'anno:

I sessione: febbraio; II sessione: luglio; III sessione: ottobre.

L'esame di tirocinio pratico consiste nella stesura di un rapporto di tipo professionale sui problemi affrontati durante lo stage; tale rapporto viene valutato dal docente che ha guidato il lavoro dello studente nel periodo dello stage, alla fine del periodo di tirocinio pratico.

*L)* L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato a dimostrare l'acquisizione della professionalità specifica relativa all'indirizzo prescelto; tale elaborato è predisposto sotto la guida di un docente ed è discusso di fronte ad una commissione composta da sette docenti della scuola.

Lo studente può sostenere l'esame di diploma, soltanto dopo aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno e l'esame di tirocinio pratico.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 marzo 1991

*Il rettore*

91A3109

## UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 1184 del 7 novembre 1990 e la delibera del senato accademico n. 1 del 9 novembre 1990 con cui si approvava l'inserimento in statuto della normativa generale riguardante le scuole di specializzazione;

Visto il decreto rettorale n. 317 in data 29 marzo 1991 e la delibera del senato accademico n. 79 in data 16 aprile 1991, con cui si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in archeologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 6 aprile 1991, prot. n. 1129, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 16 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato:

Art. 1.

Dopo l'art. 90, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole di specializzazione»:

### CAPO VII
### NORMATIVA GENERALE
### SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 91. — Nell'Università degli studi di Lecce è istituita la scuola di specializzazione in archeologia.

Art. 92. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare la iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero dei posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazione e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 93. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 è per esami e titoli.

L'esame consiste:

*a)* in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

*b)* in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli; ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

*a)* la tesi di laurea;
*b)* il voto di laurea;
*c)* il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
*d)* le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 94. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da uno docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 95. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 9.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 96. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 97. — Sono organi della scuola: il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 98. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 99. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 100. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 101. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 102. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 103. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 104. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 105. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 106 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso le università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 1 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Art. 2.

Gli articoli dal 91 al 96 relativi alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale che muta denominazione in scuola di specializzazione in archeologia sono sostituiti dai seguenti articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

*a)* facoltà di lettere e filosofia;
*a*1) scuola di specializzazione in archeologia.

Art. 107. — È istituita presso l'Università degli studi di Lecce la scuola di specializzazione in archeologia (decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979), n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 29 ottobre 1979, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1050 del 31 ottobre 1981) per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica e l'addestramento tecnico pratico nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specializzazione in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 108. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia classica;
archeologia tardo-antica e medievale.

Art. 109. — La scuola ha durata di tre anni.
In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in diciotto per l'indirizzo classico e dodici per l'indirizzo medioevale di ciascun anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 110. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia e il dipartimento di scienze dell'antichità.

Art. 111. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

*a)* in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;
*b)* in una prova pratica, o sul terreno o su riproduzioni fotografiche o su originali;
*c)* in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne scelte fra: inglese, francese e tedesco.

Art. 112. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 113. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

*A)* Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;
2) archeometria;
3) bioarcheologia;
4) elementi di informatica;
5) esegesi delle fonti letterarie;
6) metodologia e tecnica dello scavo;
7) metrologia antica;
8) museologia e moseografia;
9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
10) teorie e tecniche del restauro;
11) topografia antica;
12) disegno e rilievo;
13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
14) geomorfologia;
15) geografia antica;
16) archeologia dell'ambiente.

*B)* Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del vicino oriente;
12) protostoria mediterranea.

*C)* Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle provincie romane;
7) archeologia e antichità teatrali;
8) epigrafia e antichità greche e romane;
9) topografia dell'Italia antica;
10) etruscologia;
11) numismatica greca e romana;
12) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
13) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia.

*D)* Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo antica e alto medievale;
2) archeologia e storia dell'arte medievale;
3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
5) archeologia e storia dell'arte islamica;
6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;
7) numismatica e sfragistica medievale;
8) paleografia e diplomatica;
9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
10) storia della città e del territorio.

*E)* Area dell'archeologia orientale:

*a) curriculum* egittologico-africanistico:

antichità copte;
antichità sudanesi ovvero antichità nubiane;
archeologia ed antichità ovv.etiopiche;
archeologia egiziana;
archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);
egittologia;
papirologia;
preistoria e protostoria dell'Africa.

*b) curriculum* vicino-orientale:

archeologia del vicino or. ovvero arch. e st. dell'arte del VO ant.;
archeologia fenicio-punica;
archeologia partico-sasanide (*);
archeologia e storia dell'arte iranica (*);
assiriologia;
ittitologia;
preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroas (*).

*c) curriculum* indo-iranico:

archeologia partico-sasanide (*);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (*);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale (*);
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);
archeologia e storia dell'arte iranica (*);
epigrafia indiana;
epigrafia iranica;
numismatica indo-iranica;
preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroas (*).

*d) curriculum* estremo-orientale:

archeologia e storia dell'arte cinese;
archeologia e storia dell'arte coreana;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (*);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale (*);
archeologia e storia dell'arte giapponese;
numismatica estremo-orientale;
preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroas (*).

*e)* curriculum islamico:

archeologia medievale (**);
archeologia partico-sasanide (*);
archeologia e storia dell'arte musulmana;
epigrafia islamica;
numismatica islamica;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte copta.

*F)* Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 114. — I) Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti. Distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

II) Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

III) Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

IV) Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

---

(*) Comune ad altro/i *curriculum/a*.
(**) Comune ad altro indirizzo.

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazionepresceIto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 115. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola, d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni nonché la partecipazione alle attività pratiche, è obbligatoria.

Art. 116. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 117. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 118. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 13 maggio 1991

*Il rettore:* VALLI

91A3128

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 luglio 1991, n. 18.

**Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee. Regolamentazione per il periodo 1° luglio 1991-30 giugno 1992.**

Si fa seguito alla circolare n. 14 del 27 giugno 1991, con la quale veniva prorogata per un anno, tra l'altro, la validità della precedente circolare n. 19 del 27 giugno 1990 concernente: «Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee. Regolamentazione per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991».

A modifica di quanto precedentemente determinato, tenuto conto delle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 28 giugno 1991:

le autorizzazioni d'importazione saranno rilasciate, qualunque sia la quantità mensile risultante dalla ripartizione; e

le quote mensili di luglio e gennaio dovranno essere utilizzate entro due mesi a far data dal rilascio delle autorizzazioni, mentre le quote concernenti gli altri mesi dovranno essere utilizzate entro due mesi a partire dal decimo giorno del mese cui si riferiscono.

Inoltre si precisa che il periodo di riferimento ai fini della determinazione delle precedenti attività di importazione di banane messe in libera pratica è il triennio 1988-1990.

*Il Ministro:* LATTANZIO

91A3150

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 131

**Corso dei cambi dell'8 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1348,900 | 1348,900 | 1349 — | 1348,900 | 1348,900 | 1348,900 | 1349,060 | 1348,900 | 1348,900 | — |
| E.C.U. | 1529,450 | 1529,450 | 1529,500 | 1529,450 | 1529,450 | 1529,450 | 1529,340 | 1529,450 | 1529,450 | — |
| Marco tedesco | 744,470 | 744,470 | 744,250 | 744,470 | 744,470 | 744,470 | 744,550 | 744,470 | 744,470 | — |
| Franco francese | 219,510 | 219,510 | 219,800 | 219,510 | 219,510 | 219,510 | 219,520 | 219,510 | 219,510 | — |
| Lira sterlina | 2195 — | 2195 — | 2198,50 | 2195 — | 2195 — | 2195 — | 2196,300 | 2195 — | 2195 — | — |
| Fiorino olandese | 661,090 | 661,090 | 661,250 | 661,090 | 661,090 | 661,090 | 661,090 | 661,090 | 661,090 | — |
| Franco belga | 36,167 | 36,167 | 36,180 | 36,167 | 36,167 | 36,167 | 36,162 | 36,167 | 36,167 | — |
| Peseta spagnola | 11,825 | 11,825 | 11,880 | 11,825 | 11,825 | 11,825 | 11,824 | 11,825 | 11,825 | — |
| Corona danese | 192,550 | 192,550 | 192,500 | 192,550 | 192,550 | 192,550 | 192,550 | 192,550 | 192,550 | — |
| Lira irlandese | 1993,400 | 1993,400 | 1993 — | 1993,400 | 1993,400 | 1993,400 | 1993,300 | 1993,400 | 1993,400 | — |
| Dracma greca | 6,804 | 6,804 | 6,800 | 6,804 | 6,804 | 6,804 | 6,808 | 6,804 | 6,804 | — |
| Escudo portoghese | 8,518 | 8,518 | 8,500 | 8,518 | 8,518 | 8,518 | 8,527 | 8,518 | 8,518 | — |
| Dollaro canadese | 1178,800 | 1178,800 | 1179 — | 1178,800 | 1178,800 | 1178,800 | 1178,800 | 1178,800 | 1178,800 | — |
| Yen giapponese | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 9,735 | 9,730 | 9,730 | — |
| Franco svizzero | 862,600 | 862,600 | 862,800 | 862,600 | 862,600 | 862,600 | 862,700 | 862,600 | 862,600 | — |
| Scellino austriaco | 105,805 | 105,805 | 105,800 | 105,805 | 105,805 | 105,805 | 105,810 | 105,805 | 105,805 | — |
| Corona norvegese | 190,780 | 190,780 | 190,750 | 190,780 | 190,780 | 190,780 | 190,790 | 190,780 | 190,780 | — |
| Corona svedese | 205,850 | 205,850 | 205,750 | 205,850 | 205,850 | 205,850 | 205,850 | 205,850 | 205,850 | — |
| Marco finlandese | 311,620 | 311,620 | 312 — | 311,620 | 311,620 | 311,620 | 311,550 | 311,620 | 311,620 | — |
| Dollaro australiano | 1034,500 | 1034,500 | 1035 — | 1034,500 | 1034,500 | 1034,500 | 1034,500 | 1034,500 | 1034,500 | — |

**Media dei titoli dell'8 luglio 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 66,750 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 99,05 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 101,175 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,975 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 86,100 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 85,500 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95 | 100,200 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,200 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,150 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,100 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,125 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,050 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 99,850 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99,900 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99,825 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99,900 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 99,775 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99,775 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 97,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100,100 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,250 |
| Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,075 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 95,200 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 97,750 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 96,175 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 113,25 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 102,425 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102,150 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 100,100 |
| » » » Ind. 1- 8-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,175 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,425 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,400 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,450 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 99,975 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,325 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 100,600 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 100,825 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,300 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,300 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,450 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,300 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 100,125 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 2-1988/93 | 100,050 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 100,150 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 100,350 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,675 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,850 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 100,425 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,850 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,950 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,250 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,475 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,300 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 99,350 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,500 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 99,525 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,625 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 99,800 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 100,225 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 99,875 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 99,200 |
| » » » » | 1-11-1989/94 | 99,975 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 99,550 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 100,375 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 99,375 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 99,325 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 99,450 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 99,500 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 99,525 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 99,300 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,875 |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 99,300 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 98,825 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 98,825 |
| » » » » | 1- 9-1990/95 | 99,300 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 98,900 |
| » » » » | 1-10-1990/95 | 99,600 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 99,250 |
| » » » » | 1-11-1990/95 | 99,425 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 99,325 |
| » » » » | 1-12-1990/95 | 99,500 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 99,400 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 100,250 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 99,700 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 99,775 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 99,800 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 99,750 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 99,825 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 99,525 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 98,800 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 98,850 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 97,950 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,070 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 98,200 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 98,125 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 98,050 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 98,050 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 98,425 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 98,525 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 98,850 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 99,325 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 98,700 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 98,350 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 98,325 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,675 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,875 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99,125 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 98,925 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,375 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 98,675 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99,975 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 98,650 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,175 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 100,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 100,075 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 100 — |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 98,725 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 99,525 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 100,050 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 100,075 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 98,950 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,970 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,875 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99,375 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,150 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 100,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 99,750 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,720 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 99,675 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,500 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,100 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 98,300 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 98,150 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 97,950 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 99,350 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 99,250 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 97,525 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 97,975 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98,425 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,275 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,750 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 100,650 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 99,300 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,400 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 97,050 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 96,450 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 98,200 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,250 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 96,050 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 99,200 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 94,750 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 101,950 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 94,100 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 99,775 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 99,500 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 100,550 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,150 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 103,450 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 105,450 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 101,750 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 106 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

91M08071

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali datati 27 giugno e 3 luglio 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1991:

*Ulcofalk 800* - Inter Falk

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 cpr mg 800 | SB40 | 50.880 | 025796032 |

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 1991:

*Betabactyl* - ISF

| | | | |
|---|---|---|---|
| im 1 fl g 1,2 + 1 f solv | SMB40 | 17.690 | 027622012 |

*Katadolon* - Chinoin

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 capsule mg 50 | B40 | 12.600 | .026784013 |
| 30 capsule mg 100 | B40 | 19.490 | 026784025 |
| ped. 10 supp mg 75 | B40 | 8.250 | 026784049 |
| 10 supp mg 100 | B40 | 12.550 | 026784037 |

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate con decreto ministeriale del 18 giugno e del 3 luglio 1991.

| IN LUOGO DI: | LEGGASI: |
|---|---|
| *Minirin/DDAVP* - Valeas | *Minirin/DDAVP* - Ferring (D.M. 7-3-91) |
| *Serfoxine* - Poli | *Serfoxine* - Dorom (D.M. 18-6-91) |

91A3129

## Autorizzazione al comitato «Gigi Ghirotti», in Roma ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, il comitato «Gigi Ghirotti», con sede in Rom, via Fratelli Ruspoli n. 2, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in immobili siti in Nichelino (Torino) del periziato complessivo valore di L. 102.000.000, disposto dal sig. Luigi Occhiena con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gianfranco Levati, notaio in Carignano, numero di repertorio 13822.

91A3153

## Modificazioni allo statuto dell'Associazione pro ricerca neuropediatrica, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state autorizzate modifiche allo statuto dell'Associazione pro ricerca neuropediatrica, con sede in Roma, via Virgilio n. 38, composto di 19 articoli, debitamente vistato dal Ministro della sanità proponente.

91A3154

# AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

## Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ha adottato la delibera allegata concernente le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91.

*Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988 e successive modifiche, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 1° marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 2270/90 del 1° agosto 1990 allegato 1 che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi per la campagna 1990-91, nonché talune limitazioni quantitative alla consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione all'organismo di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 28 giugno 1991;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, iscritti all'albo degli assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, e successive modifiche, i prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

alcole neutro: con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Il prodotto di cui al primo trattino del comma precedente può essere ceduto all'A.I.M.A. per un quantitativo che non superi il 50% del quantitativo totale conferito, per la distillazione di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, nella campagna 1990-91.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, comprensivi dell'aiuto comunitario, sono di L. 2.325,11 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.131,35 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario, per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente sono di L. 1.690,99 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Nei casi descritti dalla citata circolare M.A.F. n. 3 in cui, invece, il distillatore abbia diritto a beneficiare soltanto di una parte dell'aiuto comunitario, i prezzi di acquisto saranno al netto dell'importo corrispondente alla riduzione effettuata sull'aiuto comunitario medesimo.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2270/90, richiamato nelle premesse, per il prodotto di cui all'art. 2, primo comma, primo trattino, il prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A. al venditore per ettolitro e per grado alcolico è di L. 2.131,35. Nei due mesi successivi al 30 novembre 1991, termine ultimo per la consegna del prodotto della distillazione, l'A.I.M.A. versa al distillatore la maggiorazione di L. 193,76 per ettolitro e per grado alcolico dell'alcole neutro ceduto per un quantitativo non superiore al limite del 50%, di cui all'art. 2, secondo comma.

Tuttavia il distillatore può chiedere che la suddetta maggiorazione gli sia pagata in anticipo, contestualmente al pagamento del prezzo indicato al comma precedente, a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. una cauzione di L. 24.523,38 per ettanidro di alcole neutro per il quale viene chiesto l'anticipo.

La cauzione, entro il termine di cui al primo comma, è svincolata per il quantitativo massimo di alcole neutro conferibile. La cauzione corrispondente alla quantità di prodotto eccedente la percentuale indicata all'art. 2, secondo comma, viene incamerata.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

*a)* denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

*b)* quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione obbligatoria di vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;

*c)* dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

*d)* denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

*e)* ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

*f)* obbligazione irrevocabile dell'assuntore alla ricezione e cessione del prodotto oggetto dell'offerta alle condizioni e modalità previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991;

*g)* dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991 corredata dai seguenti documenti in duplice copia di cui una in originale o in copia autenticata:

*a)* certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

*b)* certificazione prefettizia, o autocertificazione, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

*c)* certificato del competente U.T.I.F., conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 1° marzo 1991, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

*d)* riepilogo, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

*e)* copia della comunicazione effettuata dai produttori obbligati all'A.I.M.A. a norma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 441/88;

*f)* copia della dichiarazione rilasciata dai produttori che hanno venduto vino da tavola agli obbligati o ne hanno effettuato la consegna in distilleria per loro conto (allegato n. 5 della circolare M.A.F. n. 3 del 1° marzo 1991);

*g)* copia della dichiarazione di produzione per la campagna 1990-91 e/o dei fogli dei registri di carico e scarico relativi alle partite dei prodotti a monte del vino acquistati da ogni singolo obbligato successivamente alla data dell'8 dicembre 1990;

*h)* certificato di analisi del vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati i seguenti elementi: quantità, caratteristiche organolettiche (escluso sapore), gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, acidità volatile espressa in acido acetico, estratto secco e ceneri;

*i)* prospetto riassuntivo delle fatture relative al prezzo di acquisto da parte del distillatore, da compilare secondo lo schema allegato, da cui risultino, per ciascun produttore obbligato, il tipo e la quantità ceduta del vino, la gradazione alcolica, il prezzo corrispettivo, l'aliquota I.V.A. e la data dell'effettivo pagamento.

Ciascun prospetto dovrà riportare in calce una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare c/o il legale rappresentante della distilleria — nonché, nei casi di richiedenti in forma societaria, il presidente del collegio sindacale — dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo. Tale data, peraltro, non dovrà superare, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'invio presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81, delle citate fatture e delle relative dichiarazioni del produttore, la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

In caso di offerta di vendita relativa ad alcole ottenuto dalla distillazione di quantitativi di vino consegnati in distilleria dal produttore, a completamento dell'obbligo, l'offerta medesima dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 giugno 1992 e dovrà essere corredata, anche, del certificato rilasciato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi da cui risulti il quantitativo corrispondente all'obbligo residuo del produttore medesimo.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione integrale della lettera di cui all'art. 6.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di alcole acquistate resta affidato agli assuntori alle condizioni previste dal contratto di assuntoria stipulato per il 1991.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 6, per l'importo di L. 1.690.99 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario, e comunque nei limiti e alle condizioni stabilite all'art. 3, quarto e quinto comma.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3155

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . L. 50.000
- semestrale . . . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . L. 50.000
- semestrale . . . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . . . L. 530.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**